

C.R. n. 1066/12



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente

dott.ssa Guendalina PASCALE giudice

dott.ssa Elisa TOSI giudice rel.

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto l'istanza di fallimento proposta da R. s.r.l., cui è stata rinviata la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 06.03.2012 da C. s.r.l. in liquidazione, con sede in Novara, Via I. n. rappresentata e difesa dall'Avv. M. F. e dall'Avv. F. R., elettivamente domiciliata in Novara, C. n. presso lo studio dei difensori,

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso:

- che con ricorso depositato in data 6.3.12 in seno al procedimento per la dichiarazione di fallimento proposto dal creditore summenzionato, C. s.r.l. in liquidazione ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, allegando contestualmente, tra l'altro:
 - a) la relazione del professionista attestatore ex art. 161, co. 3, LF;
 - b) la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
 - e) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco analitico dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
- che la società odierna istante per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo si è altresì ritualmente costituita nel procedimento per dichiarazione di fallimento, previamente instaurato da R. S.r.l. con istanza depositata in data 08.02.2012, rilevando la necessità che - pur non sussistendo un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.c. tra i due procedimenti - la proposta concordataria sia esaminata con precedenza rispetto all'istanza di fallimento. Nel merito, ha contestato il credito *ex adverso* vantato (in rela-

zione al quale R██████ S.r.l. ha ottenuto sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo di € 405.000,00 e per il quale pende, allo stato, giudizio arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano), negando inoltre che dall'inadempimento dello stesso si possa inferire lo stato di insolvenza della debitrice;

- che la creditrice istante ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo formulata da C██████ C██████ s.r.l. in liquidazione, evidenziando che: tale domanda avrebbe lo scopo esclusivo di garantire all'amministratore unico della debitrice l'impunità per i reati di bancarotta, con abuso quindi dello strumento concordatario; che la domanda di concordato, avente finalità meramente liquidatoria, non comporterebbe benefici per i creditori, sui quali graverebbero anche i costi della procedura, più elevati di quelli del fallimento; in caso di concordato, l'amministratore unico non dovrebbe risarcire la società per gli atti di *mala gestio* compiuti; dall'analisi dei bilanci e di alcune operazioni di vendita immobiliare compiute all'inizio del 2011 emergerebbe che la società debitrice aveva un patrimonio negativo già alla fine dell'anno 2010 (o, comunque, nel mese di gennaio 2011), con conseguente responsabilità dell'amministratore che, omettendo di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2482-bis c.c., avrebbe aggravato il dissesto; che le operazioni immobiliari predette, nonché altre poste in essere con società "sorelle" sarebbero affette da rilevanti anomalie. Ha quindi insistito per la dichiarazione di fallimento;
- la società debitrice ha, a sua volta, negato la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato, ribadendo la necessità di accordare la precedenza all'esame della medesima ed evidenziando come ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta sia riservata ai creditori nella fase successiva all'apertura. Ha inoltre contestato l'asserito abuso dello strumento concordatario, precisando altresì che il credito vantato da R██████ è stato riportato nella domanda di ammissione, con indicazione che il medesimo è oggetto di contenzioso giudiziario;
- che con provvedimento in data 02.04.2012 il Tribunale, previa riunione dei due procedimenti, anche alla luce dei rilevi e della documentazione prodotta da R██████ S.r.l., ha invitato la società proponente il concordato a fornire chiarimenti in merito alla attività effettuata dal professionista attestatore con riferimento ai crediti della società, e, in particolare, ad offrire delucidazioni in ordine a tre specifiche posizioni di credito (nei confronti di S██████

S.r.l., M██████████ S.r.l. ed E██████████ S.r.l.), assegnando termine per il deposito di memoria all'uopo dedicata e convocando le parti in udienza avanti al Collegio;

- che C██████████ S.r.l. in liquidazione ha quindi depositato memoria autorizzata in data 11.05.2012; analogha integrazione alla relazione è stata depositata in data 07.06.2012 dal professionista attentatore,;
- che all'udienza collegiale del 07.06.2012 il procuratore della creditrice R██████████ S.r.l. ha svolto motivate ed articolate osservazioni in merito all'inidoneità della memoria depositata da controparte a fornire i chiarimenti richiesti dal Tribunale e, comunque, contestando che la relazione del professionista sia in grado di assolvere alla propria funzione di fornire ai creditori una esatta e completa informazione onde consentire ai medesimi di esprimere consapevolmente il proprio voto l'opportunità e la convenienza della proposta. Ha insistito quindi per l'inammissibilità della proposta di concordato, chiedendo quindi dichiararsi il fallimento della società debitrice;

- G██████████ C██████████ s.r.l. in liquidazione ha depositato ulteriore documentazione a corredo della integrazione del professionista attentatore ed ha insistito per l'apertura della procedura di concordato;

Ritenuto:

- in via generale, con riguardo al rapporto tra il procedimento per dichiarazione di fallimento e quello per ammissione al concordato preventivo, che nella vigenza della disciplina ante riforma l'art. 160 LF consentiva all'imprenditore che si trovasse in stato d'insolvenza di proporre ai creditori un concordato preventivo fintantoché in suo fallimento non venisse dichiarato, di talché si deduceva che il tribunale fosse obbligato a esaminare previamente la domanda di concordato preventivo, pur in pendenza di istanze di fallimento; l'ammissione del debitore alla procedura concordataria comportava, poi, l'improcedibilità delle istanze di fallimento già pendenti e l'improponibilità di istanze future (v. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 8152 del 28/08/1997). All'indomani della riforma del 2005, che ha espunto l'inciso summenzionato dall'art. 160, co. 1, LF, la giurisprudenza si è interrogata sulla permanente valenza dei sopra citati principi e, secondo l'indirizzo maggioritario di merito, la presentazione della domanda di concordato preventivo non comporta l'improcedibilità delle istanze di fallimento eventualmente pendenti (v. Corte App. Torino, 17.7.2008 ne Il Fall 2009, p. 53), atteso che il concetto di "azioni esecutive" contenuto nell'art. 168 LF deve essere esteso anche alla sentenza dichiarativa di fallimento e che il relativo divieto è o-

perativo soltanto all'esito della successiva ammissione e sino al momento della definitiva omologazione, di talchè, in caso di inammissibilità della domanda o di mancata omologazione, il Tribunale dovrà procedere alla valutazione delle istanze di fallimento già proposte;

- che, quanto al meccanismo processuale per la trattazione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per l'ammissione al concordato preventivo, secondo alcuni interpreti occorre disporre la sospensione (in senso atecnico, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc, sul punto v. Cass. 8.2.11 n. 3059) del giudizio prefallimentare per effetto del deposito della proposta di concordato preventivo, sino alla definizione della relativa procedura (v. Corte App. Torino succitata), soluzione, questa, contestata in quanto, determinando la necessità di una riassunzione, è apparsa foriera di originare problemi di coordinamento con le norme che prevedono espressamente la contestualità tra il provvedimento negativo sulla proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento. E' invalsa, allora, nella prassi, la soluzione alternativa di trattare congiuntamente i due procedimenti (cioè quello per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo), affinché il Tribunale possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale probatorio proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento,
- che tale interpretazione, accolta anche da questo Tribunale in quanto maggiormente aderente al dettato normativo degli artt. 160, 162, 163, 173, 179 e 180 LF, comporta che, nel caso di specie, il Collegio procederà dapprima alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;
- ciò premesso, e passando quindi all'esame della domanda di apertura del concordato preventivo, deve rilevarsi che il piano concordatario, privo di classi, prevede la cessione degli immobili, dei macchinari e delle attrezzature di proprietà della società, il realizzo dei crediti dalla stessa vantati e la vendita della partecipazione detenuta in C█████ S.r.l. ed il pagamento, col ricavato, del 100% delle spese di procedura e dei creditori privilegiati (elemento, questo, che rende superflua la relazione ex art. 160, co. 2, LF), nonché la soddisfazione

del ceto dei creditori chirografari, con la liquidità residua, nella percentuale – non garantita – del 30,08%;

- a sua volta, il professionista attestatore, in sede di relazione ex art. 161 LF, ha specificamente affermato di aver compiuto verifiche in ordine ai dati aziendali, attestandone la veridicità, ed ha, altresì, attestato la fattibilità del piano concordatario, concordando con le valutazioni espresse dalla società debitrice in ordine alle stime dell'attivo complessivo liquidabile (indicato in € 3.376.171), del passivo privilegiato (indicato in € 2.228.931) e di quello chirografario di € 3.040.027. Ha inoltre ritenuto congruo l'importo di € 232.700,00 valutato dalla società quale ulteriore fabbisogno concordatario per costi della procedura ed oneri di funzionamento della società, giudicando altresì ragionevole la tempistica di realizzazione concordatario, che prevede il soddisfacimento integralmente i creditori muniti di privilegio (ed un riparto parziale a favore dei creditori chirografari) entro il 31.03.2013 e la definitiva realizzazione del piano per la fine dell'anno 2013;

- che il creditore istante per il fallimento all'udienza collegiale del 7.6.2012 ha svolto specifici rilievi circa le precisazioni fornite dalla società proponente e dal professionista attestatore a seguito dell'ordinanza del 2.4.2012, contestando l'insufficienza della documentazione integrativa depositata a comprovare l'esistenza ed esigibilità dei crediti in ordine ai quali il Tribunale aveva domandato delucidazioni ed evidenziando l'inidoneità della relazione a soddisfare i requisiti di cui all'art. 161, comma III, l.f. con conseguente inammissibilità della proposta concordataria. Ha lamentato in particolare, oltre all'omesso approfondimento delle verifiche circa le predette posizioni creditorie, l'inattendibilità delle scritture contabili della società, l'assenza di chiarimenti in merito alla garanzia concessa a C. [redacted] con polizza vita di 400.000 Euro, ai rapporti di debito/credito con le società partecipate (o comunque riconducibili) all'Ing. C. [redacted], contestando altresì la valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie, il metodo di svalutazione dei crediti e le previsioni circa le tempistiche di realizzazione della proposta concordataria;

- che in generale, nella nuova cornice normativa, la relazione del professionista ex art. 161, co. 3, LF rappresenta la prima garanzia della serietà della proposta concordataria, poiché la stessa sostituisce l'attività istruttoria del Tribunale ed assolve alla funzione di assicurare che i creditori siano adeguatamente e correttamente informati sugli esatti termini della proposta medesima (v. sul punto Trib. Torino, 17.11.2005, in Foro it. 2006, p. 911). La medesima rappresenta, in definitiva, il presupposto indispensabile affinché i creditori possano

esprimere, attraverso il voto, un giudizio informato e consapevole sulla fattibilità del concordato ed affinché il commissario giudiziale possa svolgere adeguati controlli e valutazioni;

- che, quanto al requisito dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali, la relazione del professionista assume il carattere di documento rappresentativo non di fatti, ma di un vero e proprio giudizio (v. Trib. Salerno 4.7.2006 in www.ipsoa.it/fallimento), il quale riveste, a sua volta, ruolo propedeutico e strumentale rispetto alla successiva prognosi di fattibilità del piano, pure devoluta al professionista (v. Trib. Monza 17.10.2005, in *Diritto e Pratica Società* 2005, n. 22, p. 67). In particolare, i dati aziendali sono veridici se risultano idonei a rappresentare l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, analiticamente esposta, della società, cosicché possa ritenersi che i beni e le attività aziendali, correttamente valutati, siano effettivamente idonei a soddisfare i creditori concorrenti nelle percentuali proposte (v. Trib. Ancona, 30.11.2006). In considerazione dell'essenziale funzione informativa assegnata dalla nuova disciplina alla relazione in esame, il livello di accertamento richiesto al professionista è delineato in termini necessariamente rigorosi; pertanto, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali non può costituire un mero atto di fede ricollegabile all'esistenza di documenti formali, bensì un giudizio fondato su elementi obiettivi che consentano di desumerne una sicura affidabilità (v. sul punto C. App. Torino, 19.6.2007);
- che il professionista deve, conseguentemente, procedere ad una serie di controlli e verifiche il cui oggetto non può essere limitato ai soli elementi dell'attivo del piano concordatario, ma deve estendersi al riesame del passivo, in forma di controllo incrociato delle esposizioni debitorie, attraverso il riscontro della documentazione contabile d'appoggio della debitrice con i documenti provenienti dagli stessi creditori (v. Trib. Messina, 29.12.2005, in *GI* 2006, p. 1635) e deve altresì considerare la presenza nel piano di una valutazione prudentiale in ordine all'insorgenza di ulteriore passività e l'effettuazione dei relativi accantonamenti (v. Trib. Milano 9.2.2007). I controlli del professionista si articolano, conseguentemente, nelle seguenti fasi:
 1. accertamento delle scritture contabili – le quali non sono più oggetto di valutazione da parte del tribunale, a seguito della riforma dell'art. 160 LF - e della regolare tenuta dei libri sociali obbligatori;

2. controllo formale e sostanziale della rispondenza dei dati esposti nella situazione economico-finanziaria della società con le scritture contabili dell'anno corrente;
3. rilevazione del contenuto dei verbali di verifica del collegio sindacale e delle relative relazioni, per verificare l'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché la corretta redazione dei bilanci precedenti (v. Trib. Messina, 20.12.2005, in GI 2006, p. 1635)

- che, sotto il profilo metodologico, il professionista deve redigere la relazione in modo tale da consentire la ricostruzione dell'iter logico posto a base delle sue valutazioni, dando conto dei riscontri e della documentazione esaminata, nonché della metodologia seguita nei controlli effettuati (v. Trib. Messina 30.12.2005 cit.);

- e, in quanto, poi, alla natura dei controlli che competono al Tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, e quindi alla ampiezza dei poteri attribuiti al medesimo nel verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 160, commi 1 e 2, e art. 161 l.f., la Suprema Corte ha chiarito che il Tribunale deve limitarsi ad accertare *“la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione re-*

lativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione inquadabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall.” (Cass. 25.10.2010, n. 21860; Cass. 23.06.2011 n. 13817). In particolare, la Cassazione ha precisato che in tale fase non è compito del Tribunale accertare se effettivamente i dati aziendali sono veridici o meno, contrariamente a quanto affermato dal professionista nella sua relazione, spettando invece al commissario giudiziale di eseguire la verifica analitica dell'elenco dei creditori e dei debitori della società sulla base delle scritture contabili, apportando le opportune rettifiche, e soprattutto di redigere l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie

offerte ai creditori., ai sensi degli artt. 171 e 172 l.f.: *“dalla complessa attività che il commissario giudiziale è tenuto a svolgere e dai poteri che la legge gli attribuisce si ricava che questo, nelle intenzioni del legislatore, è l'organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, mettendo gli stessi in condizione di decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà; tanto ciò è vero che se riscontra la non veridicità dei dati aziendali esaminati, ne informa immediatamente il Tribunale, che d'ufficio procede alla revoca del concordato”* (Cass. 25.10.2010 n. 21860 cit.);

- che tale attività, infatti, richiede necessariamente l'espletamento di numerose indagini (da svolgersi eventualmente anche mediante l'ausilio di esperti), che richiederebbero al Tribunale, se espletate in sede di ammissione al concordato, di effettuare una complessa e non prevista, istruttoria. Circostanza questa che induce ad escludere che il Tribunale, in detta sede, possa estendere il suo sindacato all'accertamento della veridicità dei dati aziendali;
- che pertanto il controllo del Tribunale in sede di ammissione al concordato deve essere volto ad accertare che la proposta e la documentazione prodotta dal debitore (che rappresentano il punto di partenza delle indagini demandate al commissario giudiziale) siano complete ed inquadrabili *“nel tipo richiesto dal legislatore”*, essendo tali requisiti indispensabili per consentire al commissario di predisporre una relazione idonea ad assolvere alla propria funzione di fornire ai *“creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare”*. Il Tribunale deve quindi verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione dello situazione sia patrimoniale, sia economica, sia finanziaria dell'impresa; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate, nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano (Cass. 25.10.2010 n. 21860 cit.);
- che nel caso in esame, ~~C. S.p.A.~~ ~~C. S.p.A.~~ S.r.l. in liquidazione ha depositato la situazione patrimoniale ed economica della società al 31.12.2011, aggiornata alla data di presentazione della domanda di concordato in ottica prudenziale ai fini dell'attività di liquida-

zione, nonché un elenco particolareggiato delle attività (immobilizzazioni materiali e finanziarie, crediti, rimanenze, disponibilità liquide) con relative stime, secondo quanto appresso si dirà;

- che per quanto concerne la relazione ex art. 161 l.f., il professionista ha dato atto di avere preliminarmente accertato, mediante verifiche a campione, la corretta tenuta della contabilità (e l' idoneità del sistema informativo all' uopo in uso presso l' ufficio amministrativo dell' azienda) e dei libri sociali e contabili ed ha quindi proceduto ad una verifica delle singole voci dell' attivo risultanti dalla situazione patrimoniale ed economica della società. Per quanto concerne, in particolare, le immobilizzazioni materiali e le rimanenze – in relazione alle quali la società ha depositato, a corredo della proposta, le stime del patrimonio immobiliare (integralmente composto da immobili ultimati e destinati alla vendita) e di macchinari ed attrezzature, predisposte dal Geom ~~Massimo V...~~ e dalla società specializzata ~~S...~~ ~~M...~~ ~~N...~~ S.r.l. – ha dichiarato di aver verificato la metodologia adottata dagli stimatori, ritenuta compatibile rispetto ai criteri di bilancio ed alla finalità di realizzo dei beni derivante dalla natura meramente liquidatoria del piano. Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, ha ritenuto corretta la valutazione della quota di partecipazione detenuta in ~~C...~~ S.r.l. per un importo al valore nominale di sottoscrizione, sulla base della situazione contabile di tale società al 31.12.2011, della perizia di stima del complesso immobiliare di proprietà della medesima (redatta dall' istituto di credito ai fini della concessione di finanziamento ipotecario) e del relativo progetto di ristrutturazione.

Per quanto concerne i crediti, il professionista ha dichiarato di avere eseguito verifiche a campione sui documenti ad essi relativi, allo scadenzario e ad eventuali contestazioni pervenute. Su invito del Tribunale, ha inoltre fornito chiarimenti in ordine:

- a) al credito vantato nei confronti di ~~I...~~ ~~S...~~ S.r.l., precisando che trattasi di due distinte posizioni, una delle quali dell' importo di € 45.000,00 (spettante alla società proponente a titolo di saldo del corrispettivo di lavori dalla stessa eseguiti) e la seconda dell' importo di € 240.000,00 vantato da ~~C...~~ ~~C...~~ S.r.l. in liquidazione a titolo di restituzione degli acconti versati in forza di contratto preliminare non eseguito (somma dalla quale è stato decurtato l' importo di € 30.000,00, ritenibili dal promittente venditore a titolo di caparra) . E' stata prodotta lettera sottoscritta dal legale rappresentante di ~~I...~~ ~~S...~~ S.r.l. con la quale si riconosce il debito per entrambi i predetti importi;

b) al credito vantato nei confronti di M██████████ evidenziando che la debitrice ha confermato la sussistenza dell'obbligazione in occasione della circolarizzazione effettuata ai fini della stesura della relazione ex art. 161 l.f. Quanto alla effettiva esigibilità del credito, ha esposto che M██████████ S.r.l. – dopo aver prudenzialmente sospeso i pagamenti a seguito del contenzioso sorto con R██████████ S.r.l. – nel mese di maggio 2012 ha ripreso i versamenti rateali, impegnandosi a saldare le rate scadute entro la fine del corrente anno ed a rilasciare fideiussione a garanzia dell'adempimento. Dalla documentazione in atti risultano effettivamente versate le rate relative alle mensilità di maggio e giugno 2012, nonché la richiesta di M██████████ S.r.l. di concessione di fido a BPM per l'importo di € 68.731,60 corrispondente alle rate scadute;

c) al credito vantato nei confronti di E██████████ S.r.l., integralmente svalutato poiché trattasi di società fallita, come da visura camerale prodotta.

Ha dato atto di aver verificato, infine, la effettiva consistenza delle disponibilità di cassa mediante esame degli estratti conto bancari e dei contanti.

- che l'attestatore ha quindi esaminato la consistenza debitoria della società, con particolare riferimento ai debiti verso i dipendenti (verificato anche mediante relazione predisposta dal consulente del lavoro), verso enti previdenziali e debiti tributari (sul punto, ha dato atto di aver altresì proceduto a controlli fiscali/tributari, all'esito dei quali non è emersa l'esistenza di somme iscritte a ruolo o avvisi di accertamento; per quanto concerne le irregolarità riscontrate con riferimento a due versamenti Iva, ha accertato l'iscrizione del relativo debito fra le passività in privilegio, evidenziando l'adeguatezza del fondo rischi a coprire sanzioni ed interessi), verso gli istituti di credito e verso i fornitori (confermando la valutazione prudenziale di eventuali privilegi artigiani) e clienti, giungendo ad una motivata prognosi favorevole circa la realizzabilità della proposta concordataria;
- che alla luce di quanto esposto, ritiene il Tribunale che la relazione del professionista (e, conseguentemente, la proposta concordataria), sia pure con le criticità di seguito evidenziate, sia sufficientemente articolata e motivata con indicazione delle verifiche effettuate, nonché della metodologia e dei criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed al giudizio di fattibilità del piano e sia quindi idonea a costituire un appropriato supporto sul quale dovranno innestarsi i controlli e gli accertamenti di competenza del commissario giudiziale;

- che neppure sono ravvisabili elementi rivelatori di una totale ed evidente inadeguatezza del piano che siano sintomatici di forme di abuso del diritto o di utilizzazione impropria dello strumento concordatario ed in relazione ai quali il Tribunale debba procedere a più penetranti controlli o ad ulteriori richieste di integrazioni, anche documentali;
- che permane, tuttavia, la sussistenza di possibili profili di aleatorietà del piano, che attengono precipuamente alle specifiche censure mosse dalla creditrice istante ~~Re...~~ S.r.l. con riferimento a singole operazioni immobiliari e finanziarie poste in essere da ~~Ca...~~ ~~Ca...~~ S.r.l. in liquidazione (tra cui, in particolare, con ~~S...~~ S.r.l., con ~~Mi...~~ S.r.l., con ~~E...~~ S.r.l. e la garanzia concessa a ~~Ca...~~), in ordine alle quali – per i motivi sopra esposti – nessun controllo compete in questa sede al Tribunale, dovendosi ogni accertamento circa eventuali atti di *mala gestio* essere demandato al commissario giudiziale, chiamato a relazionare anche sulle cause del dissesto e sulla condotta del debitore ai sensi dell'art. 172 l.f.. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento:
 - i) ai rilievi svolti da ~~Re...~~ S.r.l. circa la valutazione della partecipazione in ~~Ca...~~ S.r.l. effettuata dalla società proponente (che ~~Re...~~ S.r.l. assume essere sottostimata, con temuto occultamento dell'attivo), la cui congruità dovrà essere oggetto di prudente valutazione da parte del commissario, anche mediante la nomina di un perito all'uopo incaricato;
 - ii) agli ulteriori dubbi manifestati dall'istante per il fallimento in merito all'esigibilità dei singoli crediti vantati dalla società proponente ed alle specifiche posizioni di credito/debito di ~~Ca...~~ ~~Ca...~~ S.r.l. in liquidazione nei confronti di società nelle quali l'ing. ~~Ca...~~ (ed altri soci della proponente) detengono partecipazioni. Sul punto, ritiene il Tribunale che i chiarimenti e l'ulteriore documentazione prodotta a seguito dell'ordinanza in data 2.4.2012 siano sufficienti ad escludere che i dati aziendali forniti con riferimento alle obbligazioni di ~~S...~~ s.r.l. e ~~Mi...~~ S.r.l. siano viziati da una falsa rappresentazione della realtà; quanto al credito nei confronti di ~~A...~~ ~~M...~~ S.r.l., l'importo del medesimo non appare incidere in misura significativa sul fabbisogno concordatario. Occorrerà quindi verificare in concreto se l'eventuale inesigibilità totale del credito sia adeguatamente coperta dalla svalutazione complessiva del 10% operata dall'attestatore.

Su tutte le predette criticità, ivi compresa la tempistica occorrente per il realizzo del piano, si pronuncerà pertanto approfonditamente il Commissario giudiziale in sede di relazione ex art. 172 L.F.;

- che a margine deve, comunque, rilevarsi che dalla documentazione contabile prodotta e dalla relazione del professionista incaricato dalla società proponente emergono indizi significativi dello stato di insolvenza della predetta, che saranno, eventualmente, oggetto di attento vaglio da parte del Tribunale in caso di mancata omologazione della procedura di concordato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, verificata la regolarità e completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed in particolare della relazione ex art. 161 comma terzo l.f.;


P.Q.M.

letto l'art. 163, commi 1 e 2 l.f.;

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
visto l'art. 181, co. 1, LF,
 - dispone la proroga del termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso per l'omologazione;
 - delega alla procedura la dott.ssa Elisa Tosi;
 - nomina commissario giudiziale la prof. ssa Riva Patrizia;
 - ordina la convocazione dei creditori avanti al giudice delegato per l'udienza del giorno 22 ottobre 2012, ore 10:00, stabilendo che la comunicazione del presente decreto venga effettuata ai creditori a cura del Commissario Giudiziale entro il termine di quindici giorni da oggi;
 - dispone che entro il termine di quindici giorni da oggi la società ricorrente depositi il 30% della somma stimata necessaria per l'intera procedura (pari, complessivamente, ad 232.700,00), importo che si determina in euro 69.810,00;
 - designa, per il deposito, il Banco Popolare (già Banca Popolare di Novara);
 - dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore (secondo le tariffe concordate con la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano) a cura del Commissario
- Così deciso in Novara, in camera di consiglio, il 25.06.2012

Il Presidente

(dott. Bartolomeo Quatraro)



TRIBUNALE DI NOVARA

Deposito in Cancelleria

29/06/12

IL GIUDICE ESTENSORE
ELISA TOSI
Cancelleria Tribunale di Novara

Il Giudice estensore

(dott.ssa Elisa Tosi)

